

Brescia, lì 13.03.2023

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: SANATORIA PER ERRORI FORMALI IN SCADENZA A FINE MARZO 2023

L'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) prevede che:

- le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale,
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi,
- commesse fino al 31 ottobre 2022,
- possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni

l'importo è pagabile:

- in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024
- o unica rata al 31 marzo 2023.

La regolarizzazione si perfeziona

- con il pagamento delle somme dovute
- e con la rimozione delle irregolarità od omissioni

anche se a determinate condizioni, le violazioni formali Iva possono essere regolarizzate con il solo pagamento di 200 euro, senza la rimozione delle relative irregolarità od omissioni.

Profili soggettivi e oggettivi

Riguardo alla nuova sanatoria, l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023 e con il provvedimento del 30 gennaio 2023.

Dal punto di vista soggettivo è stato confermato che:

- possono avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica (tra gli altri: persone fisiche, società, enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, dal punto di vista oggettivo, nella circolare 2/E del 2023 è stato chiarito che sono interessate dalla definizione le sole violazioni "formali" per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti massimi e minimi o in misura fissa (per le violazioni formali Iva si veda la tabella in pagina).

Dal reverse charge alla Lipe

In questo quadro, resta fermo che per il perfezionamento della regolarizzazione è necessario che il contribuente rimuova le irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Su questo aspetto, nel provvedimento del 30 gennaio 2023 viene chiarito che la rimozione può non essere effettuata qualora:

- non sia possibile
- o necessaria con riguardo ai profili della violazione formale.

Con la circolare 11/E del 2019 (cui la circolare 2/E/2023 fa espresso riferimento) è stato affermato che i casi in cui la rimozione non è necessaria sono quelli in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie per le quali la regolarizzazione in esame è / non è applicabile.

In corrispondenza delle irregolarità ammesse alla sanatoria in esame oltre al versamento della sanzione di € 200, è indicata la necessità o meno di rimozione dell'irregolarità.

Fattispecie		Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità
Violazioni meramente formali		NO	---	---
LIPE omessa / irregolare	IVA assolta	SI	SI	NO (se dati confluiti nel mod. IVA)
	con effetto su determinazione / versamento IVA	NO	---	---
Mod. INTRA omesso / irregolare / incompleto		SI	SI	SI
VIES omessa iscrizione		SI	SI	SI
Spesometro / esterometro		SI	SI	SI
Reverse charge irregolare (in assenza di frode)	IVA assolta	SI	SI	NO
	violazione con effetto su versamento IVA	NO	---	---
Reverse charge omesso		SI	SI	SI (*)
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni imponibili IVA	non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	SI	SI	NO
	ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	NO	---	---
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette IVA	non ha inciso neanche sulla determinazione del reddito	SI	SI	NO
	ha inciso sulla determinazione del reddito	NO	---	---

Fattispecie	Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità	
Detrazione IVA per applicazione aliquota superiore a quella dovuta, assolta dal cedente / prestatore	SI	SI	NO	
Tardiva presentazione garanzia fideiussoria liquidazione IVA di gruppo	NO	---	---	
Mancata regolarizzazione da parte dell'acquirente / committente per mancata emissione fattura / emissione fattura irregolare da parte del cedente / prestatore	NO	---	---	
Erronea compilazione dichiarazioni d'intento che ha determinato l'annullamento (anziché l'integrazione) della dichiarazione precedentemente trasmessa	SI	SI		
Omessa restituzione questionario	SI	SI	SI	
Omessa / irregolare comunicazione inizio / variazione attività	SI	SI	SI	
Invio STS omesso / tardivo	SI	SI		
Tardivo invio dichiarazioni da parte dell'intermediario	SI	SI		
Omesso invio dichiarazioni da parte dell'intermediario	NO	---	---	
Visto di conformità omesso / irregolare / apposto da soggetto non abilitato	NO	---	---	
Omessa comunicazione proroga / risoluzione contratto di locazione soggetto a cedolare secca	SI	SI	SI	
Irregolarità / omissioni da parte di operatori finanziari	SI	SI		
Omessa presentazione dichiarazioni da parte del contribuente (anche se imposta a credito)	NO	---	---	
Omessa presentazione mod. studi di settore	NO	---	---	
Indicazione cause inapplicabilità / esclusione insussistente da studi di settore	NO	---	---	
Omesso esercizio nella dichiarazione annuale di opzioni se è stato tenuto un comportamento concludente al regime contabile / fiscale scelto (**)	SI	SI		
Omessa presentazione CU	NO	---	---	
Anticipazione ricavi / posticipazione costi in violazione del principio di competenza	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	NO
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Irregolare tenuta / conservazione scritture contabili	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	SI
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Indicazione di componenti negativi indeducibili (da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti)	NO	---	---	
Omessa presentazione mod. F24 "a zero"	NO	---	---	